

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS”

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - E' costituita una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE SENZA FRONTIERE - ONLUS” organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione ha sede in Castel Goffredo (MN), Via S. Apollonio n. 6.

SCOPO

Art. 2 - La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge la sua attività negli esclusivi seguenti settori, in Italia e all'estero:

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- promozione della cultura e dell'arte;
- beneficenza.

In particolare la Fondazione dovrà curare la conservazione e il miglioramento del giardino autoctono sito in Castel Goffredo (MN) località S. Apollonio con l'intento di salvaguardare e tutelare in particolare la flora della pianura padana per una migliore valorizzazione paesaggistica e naturalistica dell'area.

Il giardino dovrà essere aperto al pubblico, da aprile a ottobre, alcuni giorni alla settimana.

La parte di fabbricato situata nel giardino e destinata ad abitazione sarà a disposizione del Fondatore e successivamente del discendente del Fondatore che ricoprirà la carica di Consigliere della Fondazione e che svolgerà anche le funzioni di custode senza aver diritto ad alcun compenso.

La Fondazione inoltre curerà:

- la conservazione di foreste, boschi, parchi e giardini che perverranno alla stessa a qualsiasi titolo;

- l'organizzazione di corsi di studio e manifestazioni culturali in campo ecologico per conoscere il mondo vegetale e attraverso la conoscenza imparare ad amarlo e rispettarlo;
- la creazione e lo sviluppo di una biblioteca tecnico-scientifica sulla flora e sulla natura in generale da tenere a disposizione degli interessati;
- la creazione di borse di studio per tesi di laurea o studi specifici sul giardino della Fondazione;
- la pubblicazione di materiale di studio e di divulgazione tecnico-scientifica e professionale sulla flora e sulla natura in generale per conto proprio e di terzi;
- la pubblicazione di un periodico per far conoscere le attività e gli interventi della Fondazione.

La beneficenza sarà destinata agli aiuti umanitari di solidarietà nazionale ed internazionale e al sostegno delle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, al fine di migliorare, principalmente, le condizioni di vita dei bambini che vivono in situazioni di disagio, povertà ed emarginazione.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

E' fatto divieto di:

- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- utilizzare gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività diverse da quelle espressamente sopra indicate.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

DURATA

Art. 3 - La Fondazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

Art. 4 - La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante, secondo le diverse finalizzazioni degli stessi.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all'estero con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine dall'Amministratore Unico e successivamente per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Amministratore Unico e successivamente al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto della Fondazione stessa, l'Amministratore Unico e successivamente il Consiglio di Amministrazione provvederanno all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come

curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico. La carica è assunta vita naturale durante dal fondatore. In caso di morte o dimissioni l'Amministratore Unico sarà sostituito da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da 2 a 8, nominati a tempo indeterminato, tra i soggetti indicati nel successivo art. 6. Il numero dei Consiglieri dipenderà dalle dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli stessi soggetti.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio rimarrà comunque regolarmente in carica ed il numero di componenti si ridurrà progressivamente in base ai soggetti cessati, fino a quando il numero dei componenti sarà pari al limite di 2.

Art. 6 - Sono membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5:

- **ZANOTTI MASSIMO**, nato a Castel Goffredo (Mn) il 26.08.1967, Codice Fiscale: ZNTMSM67M26C118J;
- **NARDI LAURA**, nata a Goito (Mn) il 17.11.1968, Codice Fiscale: NRDLRA68S57E078V;
- **GUSSAGO STEFANO**, nato a Asola (Mn) il 01.10.1972, Codice Fiscale: GSSSFN72R01A470D;
- **CORCHI CRISTIANO**, nato a Mantova (Mn) il 11.09.1970, Codice Fiscale: CRGCST70P11E897K;
- **BOTTOGLIA STEFANO**, nato a Milano (Mi) il 17.11.1964, Codice Fiscale: BTTSFN64S17F205T;
- **CINQUETTI ALESSANDRA**, nata a Asola (Mn) il 22.11.1981, Codice Fiscale: CNQLSN81S62A470Q;
- **CAUSETTI RINO**, nato a Castel Goffredo (Mn) il 31.03.1977, Codice Fiscale: CSTRNI77C31C118G;

- **NODARI FABRIZIO**, nato a Arezzo (Ar) il 24.09.1968, Codice Fiscale: NDRFRZ68P24A390T;

All'atto della nomina verranno rilasciate le dichiarazioni di accettazione della carica, da cui dipenderà il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5.

In caso di morte o dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato che riducano il numero dei componenti al di sotto del limite di 2 previsto dal precedente art. 5, il Consiglio di Amministrazione sarà sostituito da un altro Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per 3 anni e sarà formato da un minimo di 2 a un massimo di 4 membri, rieleggibili, così nominati:

- n. 1 componente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo;

- n. 1 componente nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "LA RADICE" di Castel Goffredo o in caso di sua cessazione o scioglimento, da altra associazione, con sede nella Provincia di Mantova, avente finalità analoghe, scelta dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione;

- n. 1 componente nominato dal Consiglio Comunale del Comune di Castel Goffredo;

- n. 1 discendente del Fondatore e precisamente il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano di età e così all'infinito; in caso di morte, dimissioni o non accettazione, subentra il loro discendente in linea retta più anziano di età e così all'infinito.

Art. 7 – Fermo restando quanto sopra, ogni Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente, che ricoprono tale carica specifica per tre anni e possono essere riconfermati anche negli anni

successivi senza limiti, nel rispetto della loro durata in carica in qualità di consiglieri di amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto;
- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio lo giudichino necessario o ne sia fatta richiesta scritta con invito scritto diramato almeno 8 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 9 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Segretario del Consiglio viene nominato dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti oppure anche al di fuori degli stessi; i suoi compiti e la sua retribuzione

verranno determinati dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di Segretario.

Art. 13 - All'Amministratore Unico e successivamente al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

L'Amministratore Unico e successivamente il Consiglio inoltre:

- a) approva eventuali regolamenti interni;
- b) nomina il Segretario;
- c) approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- d) dispone dei redditi derivanti dal patrimonio e di ogni altro contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) determina il programma di attività della Fondazione;
- g) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.

RAPPRESENTANZA

Art. 14 - L'Amministratore Unico e successivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione anche di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di mancanza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetterà al Vice-Presidente.

ESERCIZI FINANZIARI

Art. 15 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

COMITATO D'ONORE

Art. 16 - Presso la Fondazione è istituito l'Albo del Comitato d'Onore nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che versano contributi e liberalità per almeno un triennio nella quota minima stabilita dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione o che versano, anche una sola volta, contributi e liberalità il cui ammontare minimo è stabilito dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'Albo del Comitato d'Onore vengono iscritti anche gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che destinano alla Fondazione: eredità, legati e donazioni di denaro, titoli, beni immobili e beni mobili il cui valore minimo è stabilito dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

La tenuta di tale Albo è affidata all'Amministratore Unico e successivamente al Consiglio di Amministrazione che potranno assumere in merito i provvedimenti che riterranno più opportuni.

NORME FINALI

Art. 17 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.